

proposta di legge n. 138

a iniziativa dei Consiglieri

BUCCIARELLI, FAVIA, GIANNOTTI, ALTOMENI, CASTELLI

presentata in data 6 dicembre 2006

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE AUTORITÀ
DI GARANZIA INDIPENDENTI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
14 OTTOBRE 1981, N. 29, 18 APRILE 1986, N. 9, 27 MARZO 2001, N. 8,
15 OTTOBRE 2002, N. 18

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha la finalità di realizzare una gestione più efficiente delle risorse assegnate dalla Regione alle Autorità regionali di garanzia previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55 dello Statuto regionale, dettando norme comuni al loro funzionamento amministrativo e contabile, salvaguardando al contempo la loro autonomia.

In tale ottica si è ritenuto opportuno costituire un gruppo tecnico costituito da dirigenti e funzionari di Giunta e Consiglio, il quale, nell'elaborare la presente proposta di legge, ha ritenuto necessario prevedere l'affidamento ad una apposita struttura organizzativa del Consiglio regionale, la gestione unitaria e flessibile delle risorse umane e finanziarie, già in precedenza assegnate singolarmente a ciascun organismo (articolo 2).

In particolare, è stata prevista l'istituzione di una apposita UPB nel bilancio regionale che raccoglie l'insieme dei finanziamenti annuali di tali organismi distinta in diversi capitoli corrispondenti alle spese autorizzate con legge finanziaria per ciascuno di essi, comprensive sia delle spese riferite alle indennità o gettoni da corrispondere ai componenti, sia di quelle assegnate a ciascuna Autorità per l'espletamento delle attività istituzionali (articolo 5).

Al fine di determinare il proprio piano di lavoro annuale, l'articolo 4 della proposta, stabilisce che ciascun organismo di garanzia presenti alla Giunta regionale e trasmetta contestualmente anche al Consiglio, entro il 15 settembre, il programma di attività per l'anno seguente, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario, nonché entro il 31 marzo successivo, una relazione consuntiva sull'attività svolta, dando conto nella stessa dell'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate.

Per assicurare un miglior coordinamento delle attività dei singoli organismi, nonché una maggiore integrazione funzionale e finanziaria tra loro, l'articolo 3 della proposta istituisce la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti composta dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, che la presiede, il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Presidente del CORECOM, il Presidente della Commissione per le pari opportunità.

Inoltre, proprio per l'attività di supporto e valorizzazione delle funzioni regionali che la l.r. 18 marzo 1991, n. 7 assegna all'Associazione degli exconsiglieri della Regione Marche, è sembrato opportuno far partecipare alle riunioni della istituita Conferenza delle Autorità anche il Presidente dell'Associazione medesima, oltre, ovviamente il dirigente della struttura competente.

Per quanto concerne, invece, l'istituto del Difensore civico, l'articolo 6 della presente proposta

di legge, modifica la l.r. 14 ottobre 1981, n. 29, aggiungendo alla denominazione Difensore civico il termine regionale al fine di qualificare in modo più puntuale il ruolo svolto.

Si è, inoltre, aggiunto un nuovo articolo alla l.r. 29/1981 che amplia le funzioni assegnate al Difensore civico regionale prevedendo la possibilità di assumere la difesa civica per conto di Comuni e Province della Regione previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi e mediante stipulazione di apposita convenzione.

Infine, in considerazione delle mutate esigenze rispetto al periodo in cui venne approvata la citata l.r. 29/1981, tenuto conto che tale incarico può essere conferito anche a giovani professionisti e/o dipendenti pubblici, purché venga espletato in via esclusiva, con le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 6 della citata legge, la proposta si è fatta carico della necessità di adeguare il trattamento economico alla realtà regionale attuale.

Partendo proprio dalla considerazione della inadeguatezza al riguardo della norma preesistente, il comma 4 dell'articolo 6, sostituisce l'articolo 8 della l.r. 29/1981 con la previsione che al Difensore venga corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali ed il trattamento di missione previsto per la stessa qualifica, comprensivo degli oneri erariali, diretti e indiretti, previdenziali e assistenziali.

L'articolo 7 della proposta integra e adegua alcune norme della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), prevedendo al primo comma dell'articolo 1 che essa abbia sede presso il Consiglio regionale e che il presidente ed i due vicepresidenti, di cui all'articolo 5, costituiscano l'Ufficio di presidenza, nonché che la Commissione sia articolata anche per gruppi di lavoro.

In relazione ai molteplici compiti espletati, viene inoltre prevista dal comma quarto dell'articolo 7, l'istituzione di un gettone di presenza per ogni giornata di lavoro della Commissione nella misura di euro 50,00 e di un gettone pari a 40 euro per ogni giornata di seduta dell'Ufficio di presidenza, nonché i rimborsi spese nella misura prevista dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, per la partecipazione alle sedute della Commissione, dell'Ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti.

Tenuto conto, altresì, che la presente proposta di legge stabilisce la riorganizzazione complessi-

va della struttura amministrativa degli organismi di garanzia indipendenti, è abrogato l'articolo 6 della l.r. 9/1986.

L'articolo 8 della proposta prevede al comma 1 l'allargamento dei rapporti istituzionali del CORECOM, nei confronti del Difensore civico regionale e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e al comma 2, l'abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 8/2001, istitutiva dello stesso CORECOM in relazione alla citata riorganizzazione della struttura amministrativa.

L'articolo 9 della proposta, recependo le indicazioni di cui all'articolo 53 dello Statuto regionale, modifica la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, istitutiva

del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevedendo la sua assegnazione al Consiglio regionale.

Viene inoltre disposto che l'organizzazione amministrativa sia quella unitaria, prevista dalla presente proposta per tutte le Autorità indipendenti di garanzia e che il trattamento economico sia il medesimo di quello stabilito per il Difensore civico regionale.

L'articolo 10 detta norme transitorie e finali prevedendo sia la decorrenza che la quantificazione della spesa relativa all'erogazione dei nuovi compensi per il Difensore civico regionale, per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e per la Commissione per le pari opportunità.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di realizzare la gestione più efficiente delle risorse assegnate dalla Regione alle Autorità previste dagli articoli 52, 53, 54, e 55 dello Statuto regionale, nel rispetto della loro autonomia, detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo e contabile del Difensore civico regionale, di cui alla legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 27 marzo 2001, n. 8, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, nonché di ogni altro organismo di garanzia istituito con legge presso il Consiglio regionale.

Art. 2
(Struttura organizzativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale), un'apposita struttura, determinandone l'assegnazione del relativo personale.

2. La struttura di cui al comma 1 in particolare è preordinata alla gestione unitaria delle risorse finanziarie e del personale già in precedenza assegnato a ciascuna Autorità di garanzia indipendente.

Art. 3
(Conferenza delle Autorità indipendenti)

1. E' istituita la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento, nonché l'integrazione funzionale e finanziaria delle medesime Autorità, composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato che la presiede;
- b) il Difensore civico regionale;
- c) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) il Presidente del CORECOM;
- e) il Presidente della Commissione per le pari opportunità.

2. Alle sedute della Conferenza partecipa il dirigente della struttura competente di cui all'articolo 2.

3. La Conferenza è integrata da ogni altra Autorità di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 dello Statuto regiona-

le; alle sue riunioni partecipa altresì il Presidente della Associazione degli exconsiglieri della Regione Marche.

4. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente in occasione della predisposizione dei programmi di attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Art. 4

(Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 1, presenta alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, dando conto nella stessa dell'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.

3. Copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa contestualmente anche al Consiglio regionale.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività degli organismi di cui all'articolo 1, viene istituita nel bilancio regionale un'apposita UPB, distinta in diversi capitoli relativi alle spese autorizzate annualmente con la legge finanziaria per ciascuna Autorità, sia per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti, ai sensi delle leggi istitutive, sia per l'attuazione di ciascun programma annuale di attività.

2. La responsabilità della gestione di detta UPB è attribuita al dirigente della relativa struttura.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 29/1981)

1. Nel titolo e negli articoli della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico) dopo le parole "difensore civico" è aggiunta la parola "regionale".

2. Alla fine del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 29/1981 sono aggiunte le seguenti parole: "con sede presso il Consiglio regionale".

3. Dopo l'articolo 2 della l.r. 29/1981, è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

Il Difensore civico regionale può essere autorizzato ad assumere la difesa civica per conto di Comuni e Province della regione, compatibilmente con l'esercizio delle funzioni assegnate dalla presente legge, mediante la stipulazione di una apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse messe a disposizione per l'esercizio della stessa.

Della richiesta di assunzione della difesa civica di cui al primo comma è data informazione ai consiglieri regionali.

L'autorizzazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.”

4. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 29/1981 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di pubblica amministrazione, questi è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico medesimo, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.”

5. L'articolo 8 della l.r. 29/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Al difensore civico spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

Il compenso di cui al primo comma è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.”

6. L'articolo 10 della l.r. 29/1981 è abrogato.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 9/1986)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è sostituito dal seguente:

“E' istituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con sede presso il Consiglio regionale.”

2. Al primo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1986 sono aggiunte in fine le seguenti parole “e costituiscono l'ufficio di presidenza.”

3. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1986 è aggiunto il seguente:

“ La Commissione articola le sue attività anche per gruppi di lavoro.”.

4. Dopo l'articolo 5 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

Per ogni giornata di seduta della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e per ogni giornata di seduta del suo ufficio di presidenza è corrisposto un gettone di presenza nella misura, rispettivamente, di euro 50,00 e di euro 40,00.

Alle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione alle sedute della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, sono corrisposti rimborsi spese nella misura prevista dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale), nei limiti previsti dalla legge di bilancio di ciascun anno.”.

5. L'articolo 6 della l.r. 9 /1986 è abrogato.

6. Alla Tabella B, Allegato 2, della l.r. 20/1984 la voce “Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” e la corrispondente cifra “25,00” sono soppresse.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 8/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) dopo la parola “presenta” sono aggiunte le seguenti parole “alla Giunta e trasmette contestualmente”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/2001 dopo la parola “presenta” sono aggiunte le seguenti parole “alla Giunta e trasmette contestualmente”.

3. All'articolo 14 della l.r. 8/2001 dopo le parole “l.r. 18 aprile 1986, n. 9” sono aggiunte le seguenti “, il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18”.

4. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15 della l.r. 8/2001 sono abrogati.

Art. 9

(Modifica alla l.r. 18/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (“Istituzione del garante per

l'infanzia e l'adolescenza) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di pubblica amministrazione questi è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico medesimo, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti."

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002 le parole "di cui alla" sono sostituite dalle parole "nella misura prevista dalla".

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale."

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/2002 è abrogato.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. La corresponsione dei compensi di cui all'articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell'articolo 7 della presente legge, di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1981, così come modificato dal comma 5 dell'articolo 6 della presente legge, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge e la loro entità non può superare la cifra complessiva annua determinata dalla legge finanziaria regionale medesima.